STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E’ costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BANCA IFIS S.p.A.", che potrà essere usata nella forma "IFIS BANCA S.p.A." o nella forma abbreviata "IFIS S.p.A.".

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre.
Può stabilire, in Italia ed all’estero, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.
La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere.

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.
Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell’art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art. 5.1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 31.757.641,00 (trentunomilionisettecentocinquantasettemilaseicentoquarantuno virgola zero zero) rappresentato da numero 31.757.641 (trentunomilionisettecento cinquantasettemilaseicentoquarantuno) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.
Art. 5.2) Con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2004, in data 14 giugno 2004 ed in data 2 luglio 2004 nonché con determinazione dell'Amministratore Delegato assunta immediatamente dopo la chiusura del periodo dell'offerta, a completa esecuzione di

delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 17 dicembre 2003, è stato deliberato:
- di emettere, con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ., un prestito obbligazionario convertibile in azioni "BANCA IFIS S.P.A." denominato "Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile" di ammontare pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), costituito da n. 4.000.000 (quattromilioni) di obbligazioni convertibili con correlato aumento del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), costituito da n. 4.000.000 (quattromilioni) di azioni ordinarie Banca IFIS a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, offerte in sottoscrizione nell'ambito di un un'Offerta Pubblica di Sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un Collocamento Privato in Italia rivolto ad investitori professionali italiani e/o istituzionali esteri; le obbligazioni convertibili, offerte in sottoscrizione alla pari, hanno un prezzo di emissione di Euro 12,50 (dodici virgola cinquanta) e il rapporto di conversione è fissato in un'azione per ogni obbligazione convertibile presentata alla conversione; le azioni a servizio della conversione hanno un prezzo pari ad Euro 12,50 (dodici virgola cinquanta) di cui Euro 11,50 (undici virgola cinquanta) a titolo di sovrapprezzo;
- di determinare il tasso d'interesse delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni "BANCA IFIS S.P.A." denominato "Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile", al lordo di ritenute d'imposta, nella misura del 4,375% (quattro virgola trecentosettantacinque per cento) in ragione di anno.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria in data 10 ottobre 2005 è stato deliberato:
- di modificare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS S.p.A. denominato "Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile", il rapporto di conversione secondo quanto previsto all'art. 8 lett. c) del predetto Regolamento in proporzione alla misura dell'aumento gratuito del capitale sociale assegnato agli azionisti dalla medesima Assemblea Straordinaria in data 10 ottobre 2005; pertanto, il nuovo rapporto di conversione è di n. 1,1 (uno virgola uno) azioni ogni n. 1 (una) obbligazione convertibile;
- di assegnare, in conseguenza della modifica del rapporto di conversione, al servizio dell'eventuale esercizio della facoltà di conversione, massimo n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie ai titolari di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS S.p.A. denominato "Prestito Banca IFIS 2004-2009

convertibile", secondo il rapporto di conversione come sopra modificato, mediante arrotondamento per difetto all'unità intera, con godimento regolare a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno di emissione.
Art. 5.3) Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 10 ottobre 2005 è stato deliberato:
- di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 10.180.000,00 (diecimilionicentottantamila virgola zero zero) mediante emissione di:
(i) massimo n. 5.090.000 (cinquemilioninovantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare a far data dall'1 (uno) gennaio 2005 (duemilacinque), da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili "Banca IFIS 2004-2009", in ragione di 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni 5 (cinque) azioni od obbligazioni convertibili possedute prima dell'aumento gratuito di cui sopra e da sottoscrivere entro il termine massimo del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei). Alla data del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei) sono state emesse n. 5.090.000 (cinquemilioninovantamila) azioni ad un prezzo di emissione, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad Euro 6,00 (sei virgola zero zero).
A ciascuna azione così emessa è stato abbinato gratuitamente un warrant ("Warrant Banca IFIS 2005-2008"), che circola autonomamente e che dà diritto alla sottoscrizione di una azione ordinaria di nominali Euro 1 (uno), in un periodo che va dall'1 (uno) agosto 2007 (duemilasette) al 31 (trentuno) luglio 2008 (duemilaotto), al prezzo di sottoscrizione di Euro 6,00 (sei virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo;
(ii) massimo n. 5.090.000 (cinquemilioninovantamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno in cui avverrà l'emissione, al prezzo di emissione determinato secondo quanto sopra previsto al precedente punto (i), al servizio dell'esercizio dei "Warrants Banca IFIS 2005-2008";
- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che il capitale sociale si intenderà aumentato degli importi corrispondenti alle sottoscrizioni raccolte rispettivamente entro i termini sopraindicati del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei) e del 31 (trentuno) luglio 2008 (duemilaotto);
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, la più ampia delega per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione.
Art. 5.4.1) Con deliberazione assunta dal Consiglio di

Amministrazione in data 5 maggio 2004 e successivamente modificata da delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2005, in esecuzione di delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 10 ottobre 2005, a completa esecuzione di delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2002, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio del "Secondo piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori di Banca IFIS S.p.A. – A2" e del "Secondo piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – D2", per l'importo di nominali Euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento virgola zero zero), in via scindibile, mediante emissione di n. 214.500 (duecentoquattordicimilacinquecento) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 7,422421427 (sette virgola quattrocentoventiduemilioniquattrocentoventunomilaquattrocento ventisette) per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione per n. 64.500 (sessantaquattromilacinquecento) azioni agli amministratori della Società investiti di particolari incarichi e per n. 150.000 (centocinquantamila) azioni alla generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette); in ogni caso, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

Art. 5.4.2) Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2004 e successivamente modificata da delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2005, in esecuzione di delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 10 ottobre 2005, a parziale esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio del "Terzo piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori di Banca IFIS S.p.A. – A3" e del "Terzo piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – D3", per l'importo di nominali Euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento virgola zero zero), in via scindibile, mediante emissione di n. 214.500 (duecentoquattordicimilacinquecento) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 7,050525573 (sette virgola zero cinquantamilionicinquecentoventicinquemilacinquecentosettantat

re) per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione per n. 64.500 (sessantaquattromilacinquecento) azioni agli amministratori della Società investiti di particolari incarichi e per n. 150.000 (centocinquantamila) azioni alla generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto); in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

Art. 5.4.3) Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2007 è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio del "Quarto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – Piano N. 4", per l'importo di nominali Euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento virgola zero zero), in via scindibile, mediante emissione di n. 214.500 (duecentoquattordicimilacinquecento) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 10,10 (dieci virgola dieci) per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione per n. 64.500 (sessantaquattromilacinquecento) azioni agli amministratori della Società investiti di particolari incarichi e per n. 150.000 (centocinquantamila) azioni alla generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci); in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

Art. 5.4.4) Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2007 è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio del "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – Piano N. 5", per l'importo di nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), in via scindibile, mediante emissione di n. 250.000 (duecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 10,10 (dieci virgola dieci) per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione per n. 59.200 (cinquantanovemiladuecento) azioni agli amministratori della Società investiti di particolari incarichi e per n. 190.800

(centonovantamilaottocento) azioni alla generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 30 (trenta) aprile 2011 (duemilaundici); in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 30 (trenta) aprile 2011 (duemilaundici).

ASSEMBLEE

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.8) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.

Art.9) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto, i quali, ancorchè già iscritti nel libro dei soci, producano la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. Per tale periodo e sino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.

Per quanto concerne la rappresentanza dei soci in Assemblea, le maggioranze per la validità delle deliberazioni, la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

AMMINISTRAZIONE

Art.10) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano

titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari a quella stabilita dalla CONSOB ai sensi dell’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e pubblicata ai sensi dell’art. 144-septies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti"; la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.
Le liste devono essere corredate:
- delle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciascuna lista deve inoltre indicare almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;
2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.
In aggiunta a quanto previsto al punto 2) del comma che precede, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due, se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.
I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art.11) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'Amministratore Delegato. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiede l'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.
Art.12) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto

quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art.13) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
- l'indirizzo generale della Società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione dei regolamenti interni;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale.
Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con

periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, in forma scritta, sull’attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Art.14) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo e un Amministratore Delegato e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, anche avvalendosi della Direzione Generale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale.

Art. 15) Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e l'Amministratore Delegato. Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale o chi lo sostituisce. La periodicità delle riunioni del Comitato Esecutivo viene stabilita dal Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Esecutivo relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, chiedendone la ratifica al Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto.

Art. 16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto dall’Amministratore Delegato.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ovvero del Consiglio

stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un’informativa periodica per importi globali.
Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.
Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell’incarico. Al Direttore Generale spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, nonché l’attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato.
Il Direttore Generale è il capo dell’esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell’assenza o impedimento di questi.
Art. 18) La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali. Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato. Gestiscono gli affari correnti servendosi del personale all'uopo designato.
Ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’elezione alla carica di sindaco dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dei requisiti di professionalità previsti per l’elezione alla carica di consigliere di amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per azioni dall’art. 1, comma 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e svolge le altre funzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l’atto di nomina conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti.
Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.19) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.
Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti, funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.20) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.
Ai fini dell’art. 1, comma 3, Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all’attività della Società: la prestazione e/o commercializzazione di servizi di natura bancaria e finanziaria svolte dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e/o dagli intermediari finanziari esercenti, in Italia o all’estero, le attività elencate nell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista l’azionista o gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari a quella stabilita dalla CONSOB ai sensi dell’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e pubblicata ai sensi dell’art. 144-septies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti"; la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.
Le liste devono essere corredate:
- delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di 15 (quindici) giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino

collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti", possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.
All’elezione dei sindaci si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente;
2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell’art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.
E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.
Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

BILANCIO E UTILI

Art.21) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osservate le norme di Legge.
Art.22) L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l’Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.
I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.

SCIOGLIMENTO

Art.23) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art.24) Per quanto non previsto dal presente Statuto si

applicano le norme di Legge vigenti.
Firmato: Sebastien Egon Furstenberg - Angelo Ausilio Notaio.